

REGOLAMENTO (CE) N. 619/96 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 715/90 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽¹⁾, prevede alcune concessioni all'importazione per i prodotti agricoli originari dei paesi ACP;

considerando che il regime all'importazione delle carni bovine dalla Namibia è disciplinato dagli articoli 3 e 4 bis del regolamento precitato; che i quantitativi di carne sono stati fissati fino al quinto anno civile, vale a dire fino al 31 dicembre 1995; che per evitare l'interruzione dei flussi commerciali dalla Namibia verso la Comunità è opportuno prorogare questo regime fino al 31 dicembre 1996;

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90, le uve da tavola senza semi fruiscono di un regime di esenzione dai dazi doganali ad valorem limitatamente a 400 tonnellate dal 1° dicembre al 31 gennaio; che la Namibia ha chiesto di aumentare di 600 tonnellate il quantitativo di tale prodotto per il periodo dal 1° al 31 gennaio;

considerando che a causa dell'importanza che le uve da tavola senza semi rivestono per l'economia degli Stati ACP è opportuno concedere per tale prodotto un quantitativo supplementare di 400 tonnellate in esenzione dai dazi doganali ad valorem,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 715/90 è modificato come segue:

1) L'articolo 4 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4 bis

1. L'articolo 3 è applicabile alla Namibia per i seguenti quantitativi, espressi in carne disossata:

primo e secondo anno civile:	10 500 tonnellate
terzo, quarto e quinto anno civile:	13 000 tonnellate
sesto anno civile:	13 000 tonnellate

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 (GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3).